



# ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**n. 35 di data 24 marzo 2016**

OGGETTO:

Affido incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 39-sexies del Capo I bis della L.P.19 luglio 1990, n. 23, al sig. Daniele Verra

(Impegno di spesa di Euro 4.800,00 – Capitolo 51490/1)

(Impegno di spesa di Euro 1.045,00 – Capitolo 51490/1)

(Impegno di spesa di Euro 408,00 – Capitolo 51160/5)

## IL DIRETTORE

- visto il Piano delle attività Triennale 2016 -2018, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 30 dicembre 2015, specificatamente nella parte relativa agli Archivi (cfr. 1.3) laddove viene progettata la prosecuzione del lavoro di ricognizione e catalogazione degli archivi storici dell'Istituto al fine di renderli accessibili al pubblico e agli studiosi;
- visto in particolare l'allegato 3 del piano triennale degli interventi "Progetto p. Frumenzio Ghetta", nel quale si pianificano organicamente una serie di interventi volti ad esplorare, inventariare e catalogare il fondo Ghetta, consistente in centinaia di documenti in originale o fotocopia provenienti dagli archivi più diversi,
- considerato che per l'anno in corso detto Progetto prevede in particolare la digitalizzazione e la schedatura del corpus fam. Dezulian, nonché il completamento dell'inventariazione del fondo Ghetta, articolato per unità documentali in conformità con le aggregazioni in fascicoli e quaderni già effettuate da p. Ghetta;
- ritenuto di dover procedere ora al riordino, inventariazione, scansione e catalogazione in formato digitale dei documenti inclusi nel "Fondo Dezulian", consistente in ca. 250 atti pergamenacei e cartacei di varia provenienza, databili ai secoli XVII-XIX, raccolti intorno alla metà del '900 da Francesco Dezulian del Garber;
- ritenuto inoltre di dover completare l'inventariazione del "Fondo Ghetta" ed in particolare dei recenti documenti acquisiti, già avviato nel corso del 2015 con la collaborazione del sig. Daniele Verra di Canazei;
- rilevato che, in relazione alla natura specifica e specialistica della formazione richiesta che presuppone specifiche competenze archivistiche e storico-linguistiche afferenti alla val di Fassa, nonché tenuto conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale interno, si rende necessario l'affidamento di un incarico ad un soggetto esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione ;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolari prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016 (ns. prot. di arrivo n. 177/2016) e prot. 141240 di data 17 marzo 2016 (ns. prot. di arrivo n. 529/2016);
- accertato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;

- interpellato allo scopo sig. Verra Daniele, studente laureando in Lettere e Filosofia ed in particolare al corso “Studi storici e filologico-letterari” e particolarmente interessato alla storia locale;
- considerato che il sig. Verra Daniele ha già dimostrato competenza ed accuratezza nello svolgimento dell’incarico affidatogli nell’ambito del progetto durante il 2015, cosa che gli ha consentito di acquisire ulteriori conoscenze specifiche relative alla materia e alla consistenza degli archivi dell’Istituto;
- verificata la disponibilità del sig. Daniele Verra a collaborare nell’ambito del progetto attraverso il lavoro di analisi, inventariazione, scansione e catalogazione in formato digitale dei documenti inclusi nel “Fondo Dezulian”, come sopra descritti, a fronte di un compenso lordo complessivo di € 4.800,00 per il periodo dal 1 aprile al 30 settembre 2016 (ns. prot. 580/2016 di data 23 marzo 2016);
- ritenuto il compenso richiesto congruo sia in riferimento all’alta specializzazione che alla competenza scientifica richiesta;
- verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, il collaboratore non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto
- acquisita la seguente documentazione prevista dall’art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
  - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
  - dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall’art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall’art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l’insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall’art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto “Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23”;
- rilevato che l’incarico in argomento non supera i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

COLLABORATORE: VERRA DANIELE	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2015	totale giorni virtuali
DET. N. 53/2015	2015	€ 4.000,00	49,38			
	2016			€ 4.800,00	59,26	108,64
						Valore < 1095

- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d’opera intellettuale e rientra nella fattispecie prevista dall’art. 39 sexies “Incarichi di studio, di

ricerca e di consulenza” della legge provinciale n. 23/1990;

- rilevato altresì che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento si configura fiscalmente come un reddito assimilato a lavoro dipendente per rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- dato atto che l’incarico verrà svolto presso la residenza del collaboratore, senza obbligo alcuno di orario ed in completa autonomia organizzativa;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 “Direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, che ha previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l’anno 2016 e successivi quanto segue:

....

*b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza*

Per ciascuno degli esercizi 2016, 2017, 2018 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

....

*Disposizioni comuni per i punti b) e c)*

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all’attività istituzionale dell’ente o dell’agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
  - le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall’Unione Europea;
- ritenuto che il rapporto di collaborazione oggetto del presente provvedimento, sia da ricondurre senza dubbio all’attività istituzionale dell’ente in quanto volto al riordino completo ed organico dei fondi archivistici di interesse storico prevenuti all’Istituto, realizzando pertanto quelle che sono le finalità di cui all’art. 1 dello Statuto;
  - ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e n. 4 di data d. 7 luglio 2011;
  - visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come modificata ed integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all’art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);
  - visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;

- visto il D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dati personali;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- visto l’art. 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015;
- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51490/1 e 51160/5 dell’esercizio finanziario 2016;

### **determina**

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, al sig. Verra Daniele nato a Cavalese (TN) il 06.01.1993 e residente in strada di Pian Trevisan, 23 a Penia di Canazei (TN) C.F. VRRDNL93A06C372A un incarico di collaborazione avente ad oggetto l’analisi, l’inventariazione, la scansione e la catalogazione in formato digitale dei documenti inclusi nel “Fondo Dezulian, consistente in ca. 250 atti pergamenei e cartacei di varia provenienza, nonché il riordino e l’inventariazione dei documenti recentemente acquisiti ad integrazione del “Fondo Ghetta”, da svolgersi entro il 30 settembre 2016;
2. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di fissare il compenso relativo all’incarico di cui al punto 1, in € 4.800,00;
4. di corrispondere al sig. Verra Daniele il compenso di cui al precedente punto 3), non soggetto ad I.V.A. a norma dell’art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta in 5 rate da Euro 800,00 ciascuna, corrispondenti agli stati di avanzamento della prestazione a partire dal 27 di maggio 2016 dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e con il pagamento dell’ultima rata a saldo della prestazione il 27 ottobre 2016, previo accertamento dell’avvenuta regolare prestazione d’opera;
5. di dare atto che il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1), che si configura fiscalmente come collaborazione coordinata e continuativa, è da ritenersi senza alcun vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi;
6. di impegnare la somma derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 4.800,00 relativa al compenso lordo del collaboratore al capitolo 51490/1 del bilancio gestionale 2016-2018 per

l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

7. di impegnare altresì l'importo presunto di Euro 1.045,00 derivante dal presente provvedimento, relativo al contributo previdenziale alla gestione separata INPS di cui alla L. 335/1995 ed all'INAIL, al capitolo 51490/1 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di impegnare infine l'importo di Euro 408,00 relativo all'IRAP al capitolo 51160/5 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità.
9. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

IL DIRETTORE  
- dott. Fabio Chiocchetti -

Allegato: schema di contratto

<b>CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE</b>			
<b>ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</b>			
Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni			
<b>CAPITOLO</b>	<b>BILANCIO</b>	<b>N. IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
51490/1	2016	85	4.800,00
51490/1	2016	86	1.045,00
51160/5	2016	87	408,00
Vigo di Fassa, 24 marzo 2016			
<b>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> <b>dott. sa Marianna Defrancesco</b>			
Per copia conforme all'originale			
Vigo di Fassa,			
<b>IL DIRETTORE</b> <b>dott. Fabio Chiocchetti</b>			

## SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott. Fabio Chiochetti, nato a Moena (TN) il 24.06.1953, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

- sig. Verra Daniele, nato a Cavalese (TN) il 06.01.1993 e residente in strada di Pian Trevisan, 23 a Penia di Canazei (TN) C.F. VRRDNL93A06C372A  
premessi

- che con determinazione del Direttore n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ marzo 2016 l'ICL ha affidato al sig. Verra Daniele un incarico di collaborazione coordinata e continuativa;

- tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività professionali, non organizzate in forma d'impresa, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. d) del D.Leg. 6 settembre 2011 n. 159;

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

### Articolo 1

#### (Oggetto del Contratto)

L'ICL affida al sig. Verra Daniele nato a Cavalese (TN) il 06.01.1993 e residente in strada di Pian Trevisan, 23 a Penia di Canazei (TN) C.F. VRRDNL93A06C372A (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto l'analisi, l'inventariazione, la scansione e la catalogazione in formato digitale dei documenti inclusi nel "Fondo Dezulian, consistente in ca. 250 atti pergamenei e cartacei di varia provenienza, nonché il riordino e l'inventariazione dei documenti recentemente acquisiti ad integrazione del "Fondo Ghetta".

### Articolo 2

#### (Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di collaborazione, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990.

La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 1 aprile 2016 e terminerà il 30 settembre 2016, con la possibilità di proroga concordata tra le parti.

### Articolo 3

#### (Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a prestare le attività oggetto del presente contratto personalmente e risponde al Direttore dell'Istituto Culturale Ladino del grado di soddisfazione della sua prestazione, operando con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed attenendosi alle modalità organizzative concordate con il Direttore dell'Istituto Culturale Ladino.

La collaborazione verrà svolta in regime di autonomia senza vincolo di subordinazione. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello

svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Si fa presente che la presenza del collaboratore nella sede dell'Istituto Culturale Ladino, nonché l'eventuale ausilio prestato a dipendenti dell'Istituto o da essi ricevuto, non costituisce in alcun caso stabile inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente.

#### **Articolo 4**

##### **(Obbligo di riservatezza e di correttezza)**

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto degli articoli 7, 8 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

#### **Articolo 5**

##### **(Corrispettivo)**

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a 4.800,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

#### **Articolo 6**

##### **(Modalità e tempi di pagamento)**

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 5, su richiesta e dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziale in 5 rate dell'importo lordo di € 800,00 l'una, il 27 di ogni mese, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente a partire dal 27 maggio 2016, previo accertamento da parte della Direzione dell'avvenuta regolare prestazione d'opera.

#### **Articolo 7**

##### **(Facoltà di recesso)**

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.



**Articolo 8**  
**(Clausola Penale)**

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

**Articolo 9**  
**(Modifiche o integrazioni al contratto)**

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

**Articolo 10**  
**(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)**

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

**Articolo 11**  
**(Clausola di rinvio)**

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

**Articolo 12**  
**(Foro competente)**

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO  
Dott. Fabio Chiocchetti

IL COLLABORATORE  
sig. Verra Daniele

Vigo di Fassa,

-

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 35 del 24 marzo 2016

Vigo di Fassa, 24 marzo 2016

IL DIRETTORE  
- dott. Fabio Chiocchetti